

Firenze, 5 febbraio 2026

Circolare Clienti n. 6/2026

Ai Clienti interessati

Loro indirizzi

Oggetto: Legge di Bilancio 2026 – aliquote IRPEF e detrazioni fiscali

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto, fra l'altro, alcune significative novità, in tema di IRPEF e detrazioni fiscali, come di seguito sintetizzate

Scaglioni e aliquote di reddito

E' stato modificato l'art. 11, co. 1, lett. b), TUIR, relativamente agli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF come da tabella che segue.

Scaglioni di reddito e aliquote			
anno 2025		anno 2026	
fino a € 28.000	23%	fino € 28.000	23%
oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	oltre € 28.000 fino a € 50.000	33%
oltre € 50.000	43%	oltre € 50.000	43%

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

Ricordiamo che dal 2025 sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, in quanto coperti da assegno unico. Dal 2026 la detrazione annuale di € 950,00, per figli a carico con età compresa tra i 21 ai 30 anni (non disabili), è prevista nel caso il reddito complessivo annuale sia inferiore a € 2.840,51 (o € 4.000 per figli sotto i 24 anni). La detrazione di cui sopra si riduce progressivamente con

l'aumentare del reddito del genitore, azzerandosi a € 240.000,00. Per i figli con età superiore a 30 anni, non è prevista alcuna riduzione IRPEF.

Pertanto, i lavoratori dipendenti, pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, sono tenuti a comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni o viceversa.

Detrazioni per oneri – spese sostenute dal 1/1/2026

Con l'introduzione dell'art. 16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, per i contribuenti, con reddito complessivo superiore a € 75.000, sono riconosciute le detrazioni per oneri/spese (con alcune esclusioni, quali ad esempio le spese sanitarie) nel rispetto di un limite massimo complessivo, parametrato in base all'ammontare del reddito (fino a € 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero dei figli fiscalmente a carico.

Con l'inserimento del co. 5-bis all'art. 16-ter, viene previsto a partire dall'anno 2026, in aggiunta ai limiti di cui all'artt. 15 co. 3-bis e 16-ter TUIR, in capo ai contribuenti, con un reddito complessivo superiore a € 200.000, una riduzione di € 440,00 dell'importo della detrazione prevista per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, co. 1, lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del D.L. 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119, co. 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, nella misura del 90%.

Detrazioni per lavori edilizi

Sono riconfermate, anche per il 2026, le detrazioni per lavori edilizi, già previste nel 2025, posticipando al 2027 la riduzione delle misure di detrazione.

La detrazione “ordinaria” per interventi di recupero edilizio/riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico, nel **2026**, sarà riconosciuta nella misura del:

- 50% per le spese sostenute dal proprietario e/o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - 36% negli altri casi;
- nel **2027 e 2028** riconosciuta nella misura del:
- 36% per le spese sostenute dal proprietario e/o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale;
 - 30% negli altri casi.

Si ricorda che le suddette detrazioni sono paramtrate, per le spese sostenute dal 1/01/2025, all'ammontare del reddito complessivo e al numero di figli a carico.

Non risultano modifiche e/o proroghe alle agevolazioni previste per gli interventi del Superbonus, che pertanto risultano applicabili, salvo alcuni casi specifici, fino al 31/12/2025.

Inoltre è confermata anche al 2026 il cd bonus mobili, nella misura prevista del 50% e con un limite di spesa massimo di € 5.000.

Deduzioni per nuove assunzioni ai fini delle imposte dirette

E' confermata l'agevolazione per i periodi d'imposta 2026 e 2027, nella misura e limiti previsti dalla normativa vigente, l'agevolazione prevista per le nuove assunzioni. Ricordiamo che la maggiorazione è prevista nella misura del 20% (30% per i lavoratori cd. svantaggiati) del costo riferibile alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Il costo ammissibile è il minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale rispetto all'anno precedente.

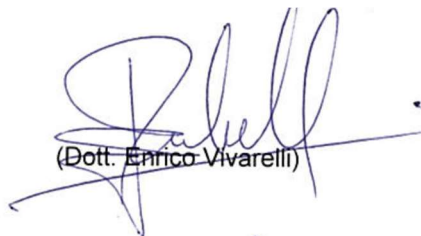
Deducibilità contributi previdenza integrativa

La Legge di Bilancio 2026 ha altresì previsto che, dal corrente anno, i contributi versati da lavoratori, datori di lavoro e committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti/accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi art. 10 TUIR, per un importo non superiore ad € 5.300 (il limite precedente era € 5.164,57).

V I V A R E L L I
T U R C H I
C A S A N O V I

VIVARELLI - TURCHI - CASANOVI & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO

Restando a disposizione per ogni chiarimento e/o necessità al riguardo,
porgiamo i nostri cordiali saluti.



(Dott. Enrico Vivarelli)